

AUTOCERTIFICAZIONI DI IMPRESA VALIDE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI E ACCESSIBILI DAL CASSETTO DIGITALE TRAMITE SPID.

Il Decreto semplificazioni (art.30 bis D.L. n.76/2020) ha previsto anche per i privati come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, fornitori, clienti, l'obbligo di accettare l'autocertificazione, senza necessità del loro consenso.

Le imprese possono utilizzare il modello di autocertificazione presente nel cassetto digitale dell'imprenditore -impresa.italia.it – accedendo con SPID o CNS. <https://impresa.italia.it/cadi-demo/app/private/lamiaimpresa>
L'accesso avviene direttamente da parte dell'imprenditore, in autonomia, sempre, ovunque sia l'azienda e senza costi.

Il cassetto digitale consente di verificare lo “stato” (protocollata, sospesa, chiusa) delle pratiche Registro Imprese/REA/Albo Artigiani consultando la “sezione Registro Imprese”. Si suggerisce, per ottenere l'autocertificazione aggiornata, di controllare che tutte le pratiche siano in stato “chiusa”, perchè l'autocertificazione si ottiene anche se vi sono pratiche di aggiornamento in corso.

Il modello di autocertificazione, presente nel cassetto digitale, consente di ottenere dati ufficiali, certi e aggiornati in tempo reale, perchè iscritti nel Registro Imprese, al fine di presentare e identificare la propria impresa, risparmiando tempo.

Il modello di autocertificazione è stato introdotto con D.M. 18/09/2014 (vedi allegati: pag 34/44 “Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di..... art.46 D.P.R.445/2000”) in formato uniforme su tutto il territorio nazionale al fine di semplificare i rapporti tra aziende e Pubbliche Amministrazioni ed ora è esteso ai rapporti con i privati ampliandone le possibilità d'uso per le imprese.

Il modello di autocertificazione è intestato con i riferimenti dell'Ente camerale nel cui Registro Imprese risulta iscritta l'azienda ed ha un formato standard per tutte le imprese italiane garantendo fonte certa, autentica e affidabile per i terzi che ricevono l'autocertificazione.

Nella dichiarazione sono presenti i dati identificativi dell'impresa: CF che coincide con il numero di iscrizione nel Registro Imprese; data di iscrizione; denominazione; forma giuridica; sede; PEC; estremi atto costitutivo; codice L.E.I; durata della società, data termine; oggetto sociale, ecc.

Queste informazioni sono le stesse che risultano nel certificato camerale e pertanto consentono ai privati, che ricevono l'autodichiarazione, di entrare in possesso di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa.

Si sottolinea che nel modello di autocertificazione non è possibile inserire scritte finali aggiuntive, come, per esempio, la dicitura che non risulta iscritta nel Registro Imprese alcuna procedura concorsuale.

Il sottoscrittore del modello di autocertificazione è il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società e, visto che i dati presenti sono ottenuti dal Registro Imprese, è ridotta al minimo la responsabilità del firmatario e la probabilità di incorrere in dichiarazioni non veritiere.

I privati che hanno ricevuto l'autocertificazione hanno la possibilità di rivolgersi all'amministrazione competente per un controllo di corrispondenza, ai sensi art.71 DPR 445/2000, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici e senza l'obbligo di definire appositi accordi.

Il vantaggio dell'autocertificazione presente nel cassetto digitale dell'imprenditore è duplice: da un lato il non dover prendere appuntamento per accedere agli sportelli per richiedere il certificato Registro Imprese, dall'altro risparmiare i costi dei diritti di segreteria.

In alternativa al cassetto digitale il modello di autocertificazione può essere richiesto allo sportello camerale, previo appuntamento, al costo di euro 5,00.